

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 19566	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: il Tribunale di Cagliari-Sezione distaccata di Carbonia, con sentenza in data 13.7.2007, affermava la penale responsabilità di F. C. in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p.p., comma 3.				
2° Grado: la Corte di Appello di Cagliari con sentenza in data 25.3.2010 in parziale riforma applicava l'Indulto sulla pena inflitta.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Durante le operazioni di imbraco, sollevamento e scarico di tubi di ghisa dal rimorchio di un autoarticolato parcheggiato sul molo, veniva colpito alla testa da un tubo in fase di sollevamento e spostamento.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Nell'ipotesi di Infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Sez. 4 ^a , n. 36339 del 7.6.2005, Rv. 2322271).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.			

Note

La qualifica di "direttore del cantiere dell'impresa" (che lo stesso ricorrente non contesta, rappresentando solo la confusione terminologica con quella di "direttore tecnico dell'impresa") risulta tratta dalla deposizione del teste S., che effettuò le indagini sull'incidente nonchè da quella dell'ing. F., direttore dei lavori. La posizione di garanzia deriva dalla stessa funzione svolta (nel caso in esame, in violazione di precise indicazioni del F. e del piano di coordinamento sopra richiamato), non essendo necessaria a tal fine una specifica delega di competenze in materia di sicurezza.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.